

Non perde l'agevolazione fiscale il titolare di un'azienda agricola ricevuta con atto di donazione e che trasferisce entro un quinquennio il diritto di nuda proprietà dell'azienda o di rami di azienda a condizione che prosegua l'esercizio dell'attività di impresa. E' questo in estrema sintesi il principio espresso nella risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 231/2019, che affronta il caso di una donazione di azienda agricola in esenzione d'imposta ex art. 3, comma 4-ter del d.lgs. n. 346 del 1990, seguita dal trasferimento della nuda proprietà di parte dei beni aziendali (porcilaia) in favore del coniuge del donatario.

Come è noto, la richiamata previsione dispone che sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di aziende o rami di esse, di azioni e quote sociali, attuati in favore dei discendenti e del coniuge mediante disposizioni mortis causa, donazioni, atti a titolo gratuito o costituzione di vincoli di destinazione, nonché mediante patti di famiglia, a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Premesso che l'amministrazione ritiene che l'atto di donazione non abbia nella specie ad oggetto il diritto di proprietà di un complesso aziendale (da cui la non spettanza dell'agevolazione), la stessa afferma ad ogni buon conto, quale principio generale, che il soggetto titolare di un'azienda ricevuta con atto di donazione che successivamente trasferisce, entro il quinquennio, il diritto di nuda proprietà della medesima azienda o ramo d'azienda, non decade dall'agevolazione in esame, a condizione che prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa; secondo le disposizioni del codice civile, infatti, è l'usufruttuario (e non anche il nudo proprietario) ad avere il diritto di godere della cosa ed il dovere - nel caso di usufrutto d'azienda - di gestire l'azienda medesima.